

STATUTO

L'ALBERO DEI FOLLETTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENEGONO SUPERIORE VA VIA
MONTENERO 37/B

Numero REA: VA - 332707

Codice fiscale: 03217680127

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-03-2011 - Statuto completo	2
--	---

-----NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'-----

TITOLO I-----

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 (Denominazione e sede)-----

E' costituita ai sensi dell'articolo 1 lettera a)
della Legge 381/91 una società cooperativa sociale
denominata:-----

"L'Albero dei Folletti coopertiva sociale onlus"-
La cooperativa ha sede nel Comune di Venegono Su-
periore, all'indirizzo risultante dall'iscrizione
al competente Registro delle Imprese.-----

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, nei
modi di legge, sedi secondarie, succursali, agen-
zie e rappresentanze anche altrove.-----

Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) di-
cembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere pro-
rogata oltre il termine o sciolta prima della sua
scadenza con deliberazione dell'Assemblea, salvo
il diritto di recesso per i soci dissenzienti.----

TITOLO II-----

SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

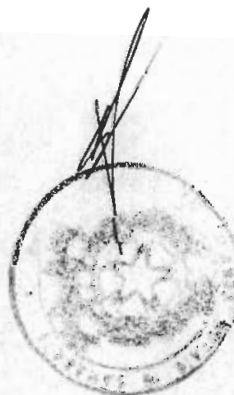
La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è
perseguire gli interessi generali della comunità
per la promozione umana e l'integrazione sociale
dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 - primo
comma - lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n.
381.-----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla
base del movimento cooperativo mondiale ed in rap-
porto ad essi agisce. Questi principi sono: la mu-
tualità, la solidarietà, la democraticità,
l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-
spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame
con il territorio, un equilibrato rapporto con lo
Stato e le istituzioni pubbliche.-----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi
sociali mediante il coinvolgimento delle risorse
vive della comunità, e in special modo volontari,
fruitori dei servizi ed enti con finalità di soli-
darietà sociale, attuando in questo modo, grazie
anche all'apporto dei soci lavoratori,
l'autogestione responsabile dell'impresa.-----

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa
intendono perseguire è quello di ottenere, tramite
la gestione in forma associata e con la prestazio-
ne della propria attività lavorativa, continuità
di occupazione e le migliori condizioni economi-
che, sociali, professionali.-----

ALLEGATO "A"
al N. 123186 rep.
N. 16999 racc.



Nello svolgimento delle proprie attività la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ammessa dalla normativa in materia, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato a sensi di legge.-----

La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma o dipendente di lavoratori non soci.-----

La Cooperativa può operare anche con terzi.-----

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'assemblea dei soci.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante le seguenti iniziative:-----

- offrire alle famiglie un supporto educativo e di cura ai figli, accompagnandole nel loro ruolo educativo;-----

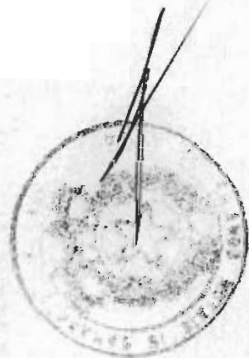
- favorire il processo di crescita globale del bambino, offrire ai coniugi la possibilità di continuare l'attività professionale valorizzando la maternità e paternità, offrire alle famiglie la possibilità che i figli trovino un luogo idoneo alla loro crescita favorendo l'integrazione sociale dell'intero nucleo.-----

La Cooperativa opera pertanto per il perseguimento degli interessi generali della comunità per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini.-----

Per realizzare tali scopi la Cooperativa si prefigge di:-----

- attivare e gestire servizi educativi e di cura per i minori consistenti nella gestione di asili nido, micronidi, spazi per le famiglie, centri infanzia, centri ricreativi di socializzazione ed ogni altro servizio a favore dell'infanzia, dei minori e delle famiglie, anche in collaborazione con Enti Pubblici e in collegamento con le realtà operanti nel territorio;-----

- promuovere e gestire, anche in collaborazione con Istituti Scolastici di altro ordine o Enti



Pubblici, attività integrative e ricreative per rispondere ai bisogni globali del bambino e del minore attraverso attività ludiche, espressive, psicomotorie, socializzanti, in un contesto educativo;-----

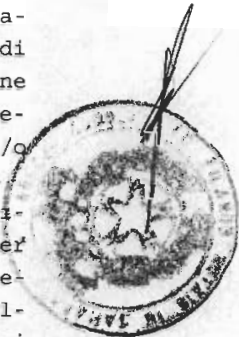
- promuovere e/o collaborare con Enti per la realizzazione di seminari di formazione su tematiche psicopedagogiche connesse all'età evolutiva.-----
Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa, che opera in un'ottica di lavoro di rete, è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti, cooperativi e non, e a promuovere ed aderire a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.-----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.-----

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le



modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.-----

TITOLO III-----

SOCI-----

Art. 5 (Soci cooperatori e soci volontari)-----

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

I soci cooperatori:-----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa limitatamente alle quote sottoscritte.-----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. Gli stessi partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.-----

Possono essere soci cooperatori altresì le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi ed i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della Cooperativa.-----

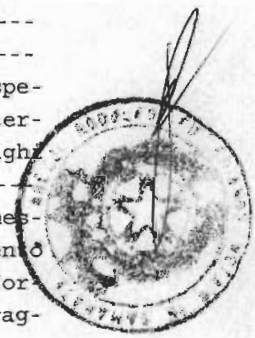
Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 381/91 possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendano prestare gratuitamente la loro opera di lavoro esclusivamente per fini di solidarietà, precisandosi che il loro numero non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci.---

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)---

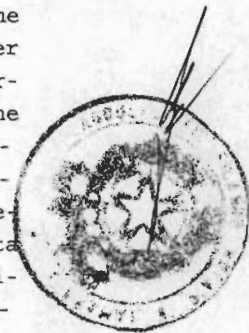
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 - comma terzo - del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale cate-



goria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.-----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare in assemblea altri soci. Sono garantiti tutti gli altri diritti relativi alla qualifica di socio.-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.---
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:-----
a) - nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-
b) - nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria ed il mancato adeguamento agli standards produttivi.-----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.-----
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.-----
In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione motivata dell'Organo Amministrativo.-----
Art. 7 (Domanda di ammissione)-----
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----
c) l'ammontare del capitale che propone di sotto-



scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto sopra previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:-----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;-----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.-----

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

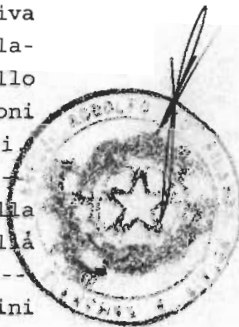
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
Art. 8 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal testo di norme sul funzionamento della società, i soci sono obbligati:-----

a) - al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;-----



b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde:-----

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-----

Art. 10 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;-----

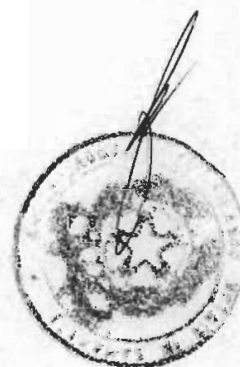
d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa per qualunque motivo.-

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 2532 C.C..-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato,



far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.-----

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;-----

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;-----

e) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;-----

f) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;-----

g) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.-----



In caso di opposizione l'annotazione sul Libro soci dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.-----

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

Art. 13 (Liquidazione)-----

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.-----

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

Art. 14 (Morte del socio)-----

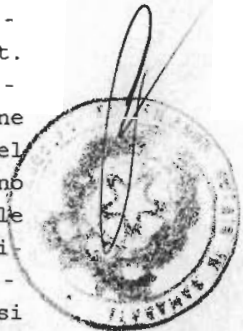
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 - secondo e terzo comma - del Codice Civile.-

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7.-----

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.-----



In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 10.-----

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.-----

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) e d), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.-----

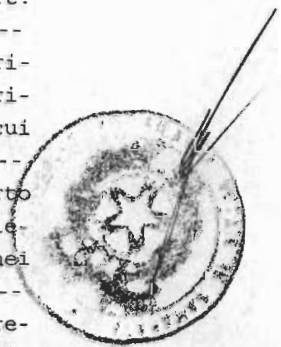
La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 cod. civ.-----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----

TITOLO IV-----



STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO-----

Art. 16 (Strumenti finanziari)-----

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative e transitorie.-----

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----

- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del codice civile;-----

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;-----

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.---

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.-----

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.-----

TITOLO V-----

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

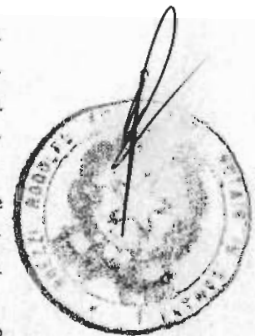
Art. 17 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

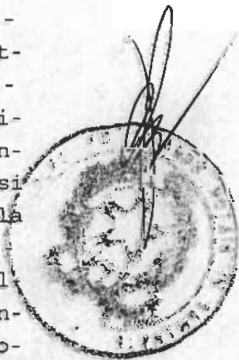
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di partecipazione di valore minimo pari ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);-----

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato



con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;-----
d) dalla riserva straordinaria;-----
e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.-----
Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.-----
Tutte le tipologie di riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.-----
Art. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)--
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.-----
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.-----
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.-----
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.-----
Art. 19 (Bilancio di esercizio)-----
L'esercizio sociale annuale va dal dì 1 (uno) settembre al 31 (trentuno) agosto di ogni anno.-----
Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente nonché alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.-----
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo



richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:----

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;-----

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;-----

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici per le cooperative a mutualità prevalente;-----

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;--

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ad ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. Tutte le tipologie di riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.-----

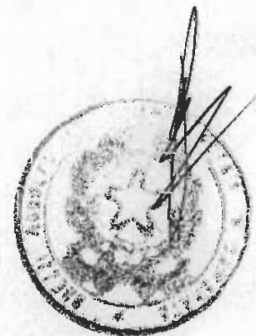
Art. 20 (Ristorni)-----

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-

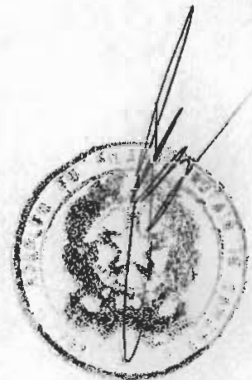
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto



previsto in apposito regolamento.-----
L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio,
delibera sulla destinazione del ristorno che potrà
essere attribuito mediante una o più delle seguen-
ti forme:-----
- erogazione diretta;-----
- aumento del numero delle quote detenute da cia-
scun socio;-----
- emissione di strumenti finanziari.-----
TITOLO VI-----
ORGANI SOCIALI-----
Art. 21 (Organi)-----
Sono organi della società:-----
a) l'Assemblea dei soci;-----
b) l'organo amministrativo (Consiglio di Ammini-
strazione o amministratore unico);-----
c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;-----
d) l'organo di controllo contabile, se nominato.--
Art. 22 (Decisioni dei soci)-----
I soci decidono sulle materie riservate alla loro
competenza dalla legge e dalle presenti norme sul
funzionamento della società, nonché sugli argomen-
ti che uno o più amministratori o tanti soci che
rappresentano almeno un terzo del numero compless-
sivo degli aventi diritto al voto sottopongono al-
la loro approvazione.-----
In ogni caso sono riservate alla competenza dei
soci:-----
- l'approvazione del bilancio, l'eventuale ripar-
tizione dei ristorni a ciascun socio e la distri-
buzione degli utili;-----
- la nomina degli amministratori, la struttura
dell'Organo Amministrativo e la misura dei compen-
si da corrispondere agli stessi;-----
- la nomina - nei casi previsti dall'art. 2543 del
codice civile - dei sindaci e del presidente del
collegio sindacale, o del revisore, e la misura
della retribuzione annuale per il triennio di ca-
rica;-----
- le modificazioni dell'atto costitutivo;-----
- la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo
paritetico;-----
- la decisione di compiere operazioni che compor-
tano una sostanziale modificazione dell'oggetto
sociale determinato nell'atto costitutivo o una
rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgi-
mento della liquidazione.-----
- l'approvazione dei regolamenti interni, compresi
quelli previsti dalla Legge n. 142 del 2001;-----



- la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) della Legge n. 142 del 2001;-
- tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.-----
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.-----
L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.-----
L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure con raccomandata a mano o qualunque altro mezzo di comunicazione (lettera semplice, fax, posta elettronica con prova dell'invio) idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Amministrativo, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----
Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)-----
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----
In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.-----
Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, fusione, scissione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.-----
Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono



verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.-----

Art. 24 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)-
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Si applica l'articolo 2480 del codice civile. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.-----

Art. 25 (Voto)-----
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

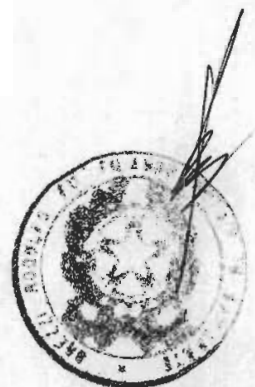
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.-----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)-----
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.--
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche



non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Art. 27 (Organo amministrativo)-----

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina, che ne determina di volta in volta il numero.-----

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.-----

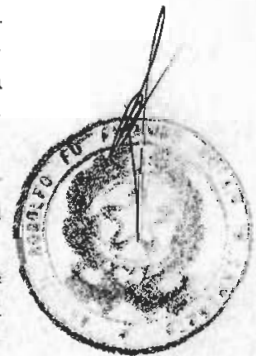
Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.-----

In caso di Organo Amministrativo nella forma di Consiglio di Amministrazione, il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.-----

Art. 28 (Compiti dell'organo amministrativo)-----

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.-----

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesi-



ma relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail con prova dell'invio da spediti non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o anche telefonicamente, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.-----

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)-----

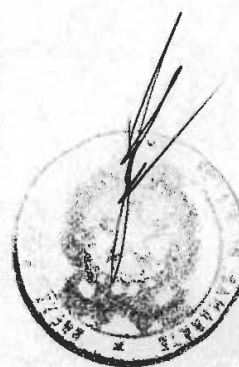
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

Art. 31 (Compensi agli amministratori)-----

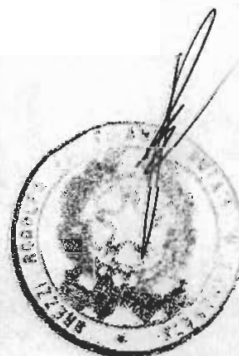
Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori (amministratore unico o membri del Consiglio di Amministrazione) e ai membri dell'eventuale comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.-----

Art. 32 (Legale rappresentanza)-----

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio e al Vice Presidente,



nonché ai consiglieri delegati, se nominati. In caso di nomina di un Amministratore Unico lo stesso ha la rappresentanza della cooperativa.-----
Il legale rappresentante è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -
Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti.-----
Art. 33 (Collegio Sindacale, ove nominato)-----
Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.-----
Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.-----
Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----
Art. 34 (Controllo contabile)-----
Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409-bis comma primo del codice civile. -
TITOLO VII-----
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----
Art. 35 (Liquidatori)-----
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone



i poteri.-----
Art. 36 (Liquidazione del patrimonio)-----
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.-----
TITOLO VIII-----
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----
Art. 37 (Diritti dei soci non amministratori)-----
I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di ottenere semestralmente dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali. Essi potranno altresì, una volta ogni semestre, consultare anche tramite professionisti di loro fiducia purché iscritti all'albo degli avvocati o dei ragionieri e dottori commercialisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.-----
A tal fine dovranno indirizzare richieste scritte all'Organo Amministrativo indicando - ove si avvalgano di professionisti - il nominativo dei professionisti per i quali si chiede l'accesso agli uffici della società: data e orario dell'accesso dovranno essere concordati con la società con un preavviso di quindici giorni. Nell'ipotesi di richiesta di notizie da rendersi per iscritto l'Organo Amministrativo è obbligato a formulare la risposta, sempre scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.-----
Non potranno essere oggetto di esame le proposte commerciali (si indicano a puro titolo esemplificativo e non esaustivo offerte, commesse, schede tecniche, nominativi di clienti e fornitori, condizioni commerciali).-----
La facoltà di ispezione è sospesa durante tutto il periodo in cui l'Organo Amministrativo deve predisporre il bilancio. Tanto le richieste che le relative risposte verranno custodite a cura dell'Organo Amministrativo e verranno trasmesse in copia al Collegio Sindacale o al revisore, se nominati. I soci non potranno divulgare le notizie e le informazioni ottenute nell'esercizio dei diritti di controllo, se non all'esclusivo fine della tutela dei loro diritti e di quelli della società in sede di ricorso alla magistratura civile e penale. I soci si assumono la responsabilità anche dell'operato dei professionisti da loro incaricati a norma del presente articolo, che saranno tenuti all'obbligo di riservatezza.-----
Sarà facoltà dell'Organo Amministrativo far parte-



cipare alle predette ispezioni un membro del Collegio Sindacale ovvero un professionista di propria fiducia.-----

Art. 38 (Regolamenti)-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.-----

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----

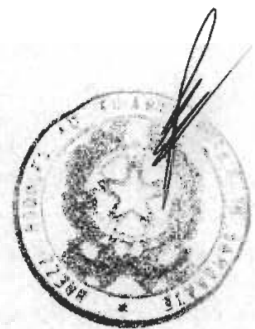
I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile la Cooperativa:-----

- a) - non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----
- b) - non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----
- c) - non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;-----
- d) - dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.---

Art. 40 (Rinvio)-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali, sulle cooperative a mutualità prevalente



e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in
quanto compatibili, le norme delle società a re-
sponsabilità limitata.-----
Letto e confermato. -----
Samarate, 3 marzo 2011-----
Firmati: Crespi Walter Claudio - Petrucci Cinzia -
Oddone Candido - RODOLFO BREZZI NOTAIO. -----

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL
DECRETO 22 FEBBRAIO 2007
MEDIANTE M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al
documento originale su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che
si trasmette ad uso Registro Imprese, in numero *venti e nove*
facciate
Samarate, el marzo 2011

[Handwritten signature]

